



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Data 29-11-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15:10, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta	P	Gregori Antonella	A
Focaroli Ezio	P	Pasquali Marco	A
Tocchio Massimo	P	Pietrangeli Fabrizio	P
Corgentile Domenico	P	Di Muzio Laura	P
Berardi Dario	P	Foffo Costantino	P
Pasqualucci Maurizio	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la necessità di redigere un Regolamento per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;

VISTO lo schema di regolamento, predisposto dal Segretario comunale;

RITENUTO sottoporre detto Regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 2. di approvare il Regolamento per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali, che si compone di n. 15 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 3. di disporre la pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
-

**REGOLAMENTO PER
L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED
AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE
CHE PRESTANO
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
29/11/2018)

INDICE

Pag.

[Articolo 1 - Ambito di applicazione.](#)

[3](#)

[Articolo 2 - Tipologie delle strutture...](#)

[3](#)

[Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale.](#)

[4](#)

[Articolo 4 - Presentazione delle domande.](#)

[5](#)

[Articolo 5 - Esame della documentazione.](#)

[5](#)

[Articolo 6 - Commissione interdisciplinare.](#)

[5](#)

[Articolo 7 - Autorizzazione...](#)

[6](#)

[Articolo 8 - Modifiche strutturali e di servizio.](#)

[6](#)

[Articolo 9 - Controlli.](#)

[6](#)

[Articolo 10 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.](#)

[6](#)

[Articolo 11 - Sanzioni amministrative...](#)

[7](#)

Articolo 12 - Cessione dell'autorizzazione.

7

Articolo 13 - Adeguamento strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio...

7

Articolo 14 - Riferimento alla normativa vigente.

8

Articolo 15 - Pubblicità del regolamento...

8

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento (di seguito indicato “Regolamento”) disciplina le modalità di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali, di cui all’articolo 1 della legge della Regione Lazio 12 dicembre 2003, n. 41 .

2. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 1 sono rivolti a:

a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale ;

b) disabili, per interventi socio assistenziali, finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;

c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;

d) persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare, per interventi socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato di riabilitazione sociale, ivi comprese le donne in gravidanza anche con figli minori che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento, che non abbiano un tessuto familiare adeguato nonché donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori.

Articolo 2 - Tipologie delle strutture

1. Le strutture a ciclo residenziale di cui all’art. 5 della sopra richiamata legge regionale e più propriamente descritte nella declaratoria della D.G.R 23 dicembre 2004, n 1305, sono suddivise nel modo seguente e riportate di seguito in maniera semplificativa :

a) le strutture per minori si distinguono nelle seguenti tipologie :

- casa-famiglia (struttura di tipo familiare fino ad un massimo di 6 utenti);
- gruppo appartamento (struttura a carattere comunitario con capienza fino ad 8 minori, sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria);
- comunità educativa di pronta accoglienza (a carattere comunitario con capienza fino a 10 minori).

b) le strutture per disabili si distinguono nelle seguenti tipologie :

- casa-famiglia (struttura di tipo familiare fino ad un massimo di 6 utenti);
- comunità alloggio (struttura a carattere comunitario con capienza fino a 20 unità organizzate in gruppi di massimo 10 persone per ogni modulo organizzativo).

c) le strutture per anziani si distinguono nelle seguenti tipologie :

- casa-famiglia (struttura di tipo familiare per anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti fino ad un massimo di 6 utenti);
- comunità alloggio (struttura a carattere comunitario con capienza dalle 7 alle 12 unità autosufficienti o parzialmente non autosufficienti);
- casa di riposo (struttura a prevalente accoglienza alberghiera con capienza fino a 80 unità autosufficienti o parzialmente non autosufficienti);

- casa-albergo (struttura a prevalente accoglienza alberghiera con capienza fino a 80 unità autosufficienti, sole o in coppia, consistente in un complesso di mini appartamenti nella stessa unità strutturale).

d) le strutture per le persone con problematiche psico-sociali si distinguono nelle seguenti tipologie :

- casa-famiglia (struttura di tipo familiare destinate ad accogliere persone adulte con disagio psichico o ex detenuti, o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o senza fissa dimora);

- comunità alloggio (struttura a carattere comunitario con capienza fino a 20 persone adulte con disagio psichico o ex detenuti, o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o senza fissa dimora);

- comunità di pronta accoglienza (struttura a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza per persone adulte con disagio psichico o ex detenuti, o soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o senza fissa dimora).

Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

1. Le strutture devono garantire, fatti salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi previsti dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio 23 dicembre 2004 n. 1305, il rispetto dei seguenti requisiti:

a) ubicazione: in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvi i motivi di sicurezza;

b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e dell'utenza accolta;

c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;

e) individuazione di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio prestato;

f) uso di un registro degli ospiti;

g) predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di assistenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 2003, che indichi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche;

h) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

i) adozione di una Carta dei servizi sociali, nella quale siano indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

Articolo 4 - Presentazione delle domande

1. Il legale rappresentante delle strutture individuate ai sensi del predetto articolo 1 della legge regionale n. 41 del 2003, situate sul territorio del Comune di Borbona, presenta domanda di autorizzazione al Comune stesso, Settore Servizi Sociali e Sanità, allegando la seguente documentazione:

- a) estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile;
- b) certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale rappresentante e del responsabile;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione;
- d) progetto globale della struttura e del servizio secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 41 del

2003 e dai successivi provvedimenti, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale;

l

- e) piano economico e finanziario dell'attività;
- f) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;
- g) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica viste da un tecnico abilitato;
- h) certificato di agibilità;
- i) certificato di idoneità igienico-sanitaria;
- l) certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro;
- m) certificato attestante l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- n) ogni altro documento ritenuto utile dal Comune.

Articolo 5 - Esame della documentazione

1. La Commissione di cui al successivo articolo 6 del Regolamento verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento e la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di cui all'art 4 del Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione, igiene e sicurezza nonché l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente.

Articolo 6 - Commissione interdisciplinare

1. È istituita una Commissione interdisciplinare per l'istruttoria della documentazione e l'emanazione del parere per l'autorizzazione (di seguito denominata "Commissione"). La Commissione è composta da un Tecnico comunale, dal Responsabile del Settore

Servizi Sociali e Sanità, o suo delegato, e da un Funzionario nominato dalla Azienda USL territorialmente competente.

Articolo 7 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione è disposta con provvedimento dirigenziale, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 6. L'autorizzazione o il diniego vengono disposti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione.

Qualora la domanda risulti incompleta o risultino mancanti i requisiti richiesti il Comune richiede l'integrazione della documentazione stessa ovvero l'adozione delle misure necessarie a rispettare i requisiti previsti, fissando un termine per l'adempimento. In tale caso il predetto termine di 60 giorni è sospeso.

Articolo 8 - Modifiche strutturali e di servizio

1. Le modifiche strutturali che non si configurano quali mera manutenzione ordinaria e il mutamento dei servizi erogati devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

2. Le modifiche sono autorizzate con determinazione dirigenziale, su conforme parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del Regolamento.

Articolo 9 - Controlli

1. Il Comune e la Azienda ASL esercitano, ciascuno per le proprie competenze, i controlli sulle strutture, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 41 del 2003. In particolare, la vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie e straordinarie finalizzate ad accertare:

- a) osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali;
- b) il rispetto dei diritti degli utenti;
- c) la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.

2. Viene istituita per ogni struttura una scheda di rilevazione mensile sulle presenze, allo scopo di essere adottata come strumento di autocontrollo. Il modello di rilevazione, compilato in ogni sua parte sarà presentato al Comando di Polizia Municipale territorialmente competente, unitamente al registro ospiti, alla scadenza di ogni trimestre e, comunque non oltre il termine di ulteriori sette giorni, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 11.

Articolo 10 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 9, siano riscontrate irregolarità, il Comune conformemente alle indicazioni predefinite dalla stessa Commissione, diffida il soggetto autorizzato a ripristinare le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività, assegnando un termine per la regolarizzazione, da stabilirsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di accertamento della violazione.

2. Il soggetto autorizzato provvede alla regolarizzazione, inviando apposita relazione in merito ai provvedimenti adottati, dimostrando il rispetto delle prescrizioni assegnate. Decorso inutilmente il predetto termine per la regolarizzazione di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui la Commissione non ritenga che i provvedimenti adottati dal soggetto autorizzato consentano la prosecuzione dell'attività, viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.
3. Anche nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il Comune, previo parere della Commissione, dispone la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.

Articolo 11 - Sanzioni Amministrative

1. Nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazione di servizi di cui al presente regolamento in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00 nonché la chiusura dell'attività, secondo quanto previsto dalla legge regionale 41/2003.
2. Nel caso di sospensione dell'attività delle strutture o della prestazione dei servizi di cui al presente regolamento per un periodo superiore a trenta giorni, in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 10.000,00, secondo quanto previsto dalla legge regionale 41/2003.
3. Nel caso di mancata consegna dell'autocertificazione trimestrale alla scadenza prescritta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00, sentito il parere della Commissione.

Articolo 12 - Cessione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere ceduta a terzi previo assenso del Comune e verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento.
2. Il Comune provvede alla volturazione dell'autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della proprietà o della concessione in godimento della struttura o del servizio.
3. In caso di trasferimento a causa di morte gli eredi entro un anno dall'apertura della successione possono chiedere al Comune di provvedere alla volturazione dell'autorizzazione a loro favore ovvero cederla a terzi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 13 - Adeguamento strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio

1. Per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2003 nonché le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2003, la Giunta Regionale, con propria deliberazione stabilisce gli appositi requisiti strutturali ed organizzativi, anche in deroga ai requisiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1305.

2. Le strutture di cui al comma 1, si adeguano alle disposizioni della legge regionale n. 41 del 2003, fatti salvi i requisiti integrativi in deroga stabiliti dalla prevista deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione.

Articolo 14 - Riferimento alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non espressamente definito nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente stabilita con la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 41 ed alle delucidazioni sui requisiti integrativi strutturali, funzionali ed organizzativi integrativi precisati con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 1305.

Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate sia dallo Stato che dalla Regione successivamente all'adozione del presente regolamento, troveranno immediata applicazione. In tal caso, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Silvestrini Raffaella

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 03-12-2018 R.A. n° 798 e vi rimarrà fino al 18-12-2018;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 03-12-2018 al 18-12-2018, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 29-11-2018,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, _____
